

FAQ EMERGENZA UCRAINA INFORMAZIONI UTILI SU EMERGENZA UCRAINA

Posso far partire i miei figli minorenni da soli verso l'Italia per mettersi in salvo?

Per prassi, se il figlio ha già compiuto 14 anni può viaggiare da solo all'interno dell'UE. Se ha meno di 14 anni normalmente deve essere accompagnato da un genitore, un tutore o un adulto di riferimento. Se il minore viaggia senza genitori o tutore, quest'ultimi devono firmare una dichiarazione scritta con cui affidano il minore all'adulto che lo accompagnerà. Si suggerisce di allegare la copia dei documenti di identità dei genitori o del tutore. Se possibile, si consiglia di viaggiare portando con sé un documento di riconoscimento, il passaporto e/o il lasciapassare. In caso di viaggio aereo è consigliato contattare l'ambasciata del Paese di destinazione e la compagnia aerea di riferimento per avere tutte le informazioni sui documenti richiesti.

Se io o i miei figli non abbiamo il passaporto?

L'Ambasciata di Ucraina in Italia ha chiarito che i cittadini ucraini che fuggono senza documenti di riconoscimento saranno identificati nei Consolati all'arrivo.

In assenza di passaporto, si consiglia di avere il certificato di nascita e/o lo stato di famiglia.

Inoltre l'Ambasciata di Ucraina in Italia ha chiarito che la validità dei passaporti è prolungata fino a 5 anni e che i dati dei minori di 16 anni sono inseriti nei passaporti dei loro genitori che fuggono dalla guerra o che risiedono in Italia. [Qui il link ai relativi verbali dell'Ambasciata ucraina.](#)

I miei figli minorenni stanno venendo da soli in Italia, mentre noi genitori rimaniamo in Ucraina. Saranno accolti? A chi saranno affidati?

I minorenni che arriveranno in Italia da soli – sia che abbiano viaggiato senza adulti di riferimento, sia che abbiano viaggiato con uno o più adulti che li hanno solo accompagnati durante il viaggio – in assenza di genitori o riferimenti parentali entro il IV grado presenti sul territorio italiano, saranno accolti dal sistema di accoglienza italiano.

Il minore che non ha alcun riferimento parentale sul territorio italiano all'arrivo in Italia si dovrà rivolgere all'Ufficio Minori Stranieri del Comune di arrivo o, in alternativa, ai servizi sociali territoriali o al commissariato di Polizia più vicino.

Tale sistema prevede che per ciascuno di questi minori sia nominato un tutore, che farà le veci del titolare della responsabilità genitoriale in Italia. Inoltre, sarà garantito l'inserimento in centri di accoglienza o a famiglie affidatarie. Sarà, dunque, il tutore unitamente agli affidatari e ai responsabili dei centri di accoglienza ad occuparsi della richiesta del permesso di soggiorno e di altri documenti per i minori, così come del loro inserimento a scuola e della cura della loro salute, nonché del mantenimento dei contatti con la famiglia nel paese di origine.

Naturalmente se i genitori del minore sono in Italia, il minore si ricongiungerà con loro.

**In Italia ci sono dei miei parenti/conoscenti a cui vorrei fossero affidati i miei figli.
E' possibile?**

In tal caso, è utile mettere per iscritto il consenso dei titolari esercenti la responsabilità genitoriale (genitori, tutore) affinché i minori siano affidati ai parenti/conoscenti presenti in Italia che hanno manifestato la loro disponibilità ad accogliere i minori.

Nella norma sarebbe importante avere un atto notarile o un atto redatto dinanzi a un pubblico ufficiale da sottoporre poi a traduzione e legalizzazione per il suo utilizzo in Italia. Tuttavia, nella presente situazione di emergenza, si suggerisce di mettere per iscritto tale volontà, scrivendo semplicemente a mano una dichiarazione con cui si esprime in modo chiaro la volontà di affidamento indicando con precisione e dettaglio le generalità e la residenza dei titolari esercenti la responsabilità genitoriale e dei potenziali affidatari (allegando le copie di tutti i documenti di identità, con firma riconoscibile di entrambi i genitori o del tutore) e le ragioni dell'affidamento (emergenza, impossibilità di seguire i figli e relazione degli affidatari con i figli).

Normalmente la procedura per l'affidamento prevede il coinvolgimento del servizio sociale competente nel territorio del/la potenziale affidatario/a. Si suggerisce quindi di rivolgersi ai servizi sociali, che prenderanno in carico la richiesta e la sottoporranno poi eventualmente alla ratifica del Tribunale ordinario (giudice tutelare). In alcuni casi, in alternativa, con l'ausilio di un avvocato, si può anche presentare un ricorso al Tribunale per i Minorenni, allegando sempre la documentazione sopra citata.

Si consideri che chi, non essendo parente entro il quarto grado, accolga stabilmente nella propria abitazione un minore, trascorsi 6 mesi, è tenuto a darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Stiamo fuggendo dalla guerra in Ucraina, che tipo di permesso di soggiorno potremo chiedere una volta arrivati in Italia?

A livello europeo è stata approvata la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2011/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea per le persone di cittadinanza ucraina o che vivevano stabilmente in Ucraina e che fuggono dal conflitto. I dettagli dell'applicazione qui in Italia saranno definiti a breve. Ai sensi del D.Lgs 85/2003 (che aveva recepito la direttiva citata) i titolari di protezione temporanea potranno lavorare, studiare, accedere all'assistenza sociale e alle cure mediche. Si è in attesa del Dpcm che disciplinerà nel dettaglio la materia.

Posso avere un altro tipo di permesso di soggiorno, ad esempio posso presentare la richiesta di protezione internazionale? E' vero che devo rinunciare al mio passaporto?

In alternativa, chi giunge in Italia potrà accedere alla tutela prevista per persone sopravvissute a persecuzioni individuali o in fuga da guerre, presentando la domanda di protezione internazionale. La domanda di protezione internazionale viene effettuata presso l'Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente consegnando il passaporto e compilando il modello C3.

Dopo aver formalizzato la domanda, si attende la convocazione in audizione da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che a seguito di ascolto protetto, privato e sicuro in presenza di un mediatore, può decidere di riconoscere una delle seguenti forme di protezione:

- Lo status di rifugiato quando esiste il timore fondato “di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese”;
- Oppure la protezione sussidiaria quando esistono “fondati motivi per ritenere che se ritornasse nel suo paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave”, dovuto a conflitti in corso o al rischio di essere torturati o condannati a morte;
- Oppure la protezione speciale, qualora sia necessario garantire il rispetto del diritto alla vita familiare e privata del cittadino straniero (es. la persona vive da molto tempo in Italia oppure ha in Italia dei legami familiari oppure ha possibilità di avere un contratto di lavoro o di frequentare un corso di studi, etc). Nel valutare i presupposti per la protezione speciale si dovrà tenere conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Oppure in via residuale può accertare i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, in caso di grave patologia fisica o psicologica.

Nei primi due casi viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 5 anni per Asilo Politico oppure per Protezione Sussidiaria. In caso di protezione speciale o di permesso per cure mediche il permesso avrà invece una durata di due anni o di un anno.

In caso di riconoscimento dello status di rifugiato il passaporto non viene restituito e la Questura rilascia un documento equipollente chiamato titolo di viaggio che consente lo spostamento in tutto il mondo ad eccezione dell'Ucraina. Negli altri casi solitamente il passaporto viene restituito al termine della procedura a meno che la persona non dichiari di voler interrompere i rapporti con il proprio Paese di origine.

E' possibile anche richiedere la protezione speciale con domanda diretta al Questore che decide previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, la quale potrà valutare l'eventuale presenza di motivi per il riconoscimento di una protezione internazionale.

Quando arriveremo in Italia che accoglienza riceveremo?

L'Italia ha previsto per le persone che stanno fuggendo dal conflitto in Ucraina l'inserimento in centri del sistema CAS (Centri temporanei di Accoglienza) e SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli previsti dalla normativa per l'accesso al SAI.

L'ente di riferimento per l'accoglienza è la Prefettura.

Quando si arriva in Italia si può far presente la necessità di inserimento in accoglienza presso la Questura o il commissariato di Polizia oppure direttamente ai servizi sociali del Comune in cui ti trovi.

Cosa accade se non ho il digital Passenger Locator Form (PLF, in forma digitale o cartacea) o la certificazione verde Covid-19?

Per i cittadini che provengono dall'Ucraina, indipendentemente dalla cittadinanza, privi di digital Passenger Locator Form (PLF, in forma digitale o cartacea) o di certificazione verde Covid-19 al momento dell'ingresso sul territorio nazionale verrà effettuato test diagnostico o, in alternativa, entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso la ASL territorialmente competente, ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della salute del 22.02.22.

In caso di positività al Covid-19 o di contatto con caso positivo si applicherà la normativa vigente adottando le idonee misure di profilassi e tracciamento.

I profughi ucraini potranno sottoporsi gratuitamente a vaccinazione per il Covid19. A tal fine, è preferibile essere in possesso del codice STP (Straniero Temporaneamente Residente) richiedibile presso la ASL territorialmente competente, se già non si ha la tessera sanitaria.

I minori stranieri non accompagnati potranno sottoporsi a vaccinazione solo previo consenso del tutore.

In Italia posso usufruire del sistema sanitario pubblico?

L'accesso al sistema sanitario pubblico è garantito a tutti gli stranieri che sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo per lavoro, motivi familiari, per protezione internazionale, per casi speciali, protezione speciale per cure mediche (eccetto quelli rilasciati in seguito a visto di ingresso per cure) attesa adozione affidamento e acquisto della cittadinanza. Le prestazioni sono gratuite o fornite alle medesime condizioni valide per i cittadini italiani (ad es. in alcuni casi pagando un ticket).

In ogni caso le cure urgenti o comunque essenziali sono garantite a tutti gli stranieri che si trovano sul territorio italiano.

E' possibile partorire nelle strutture ospedaliere pubbliche, senza alcun pagamento.

I minori provenienti dall'Ucraina possono andare a scuola?

Sì, tutti i minori di 18 anni hanno diritto all'istruzione al pari dei minori italiani.

L'iscrizione a scuola dei minori stranieri può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno. La scuola deve garantire l'iscrizione del minore anche se non è in possesso del permesso di soggiorno o se la documentazione anagrafica non è completa. Per l'iscrizione ci si può rivolgere all'Ufficio Scolastico Territoriale. Puoi chiedere informazioni anche ai Servizi Sociali del Comune in cui ti trovi.

Per ulteriori informazioni:

rivolgersi al numero gratuito

800.141016 - 351.2202016*

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00

oppure inviare una mail all'indirizzo

helplineminorimigranti@savethechildren.org

